

TRIBUNALE DI CAGLIARI, Sez. Lavoro, 18 settembre 2009,  
n. 2081 — COINU *Giudice Monocratico* – F. S. (avv. Madau) c.  
M. della G. (avv. Stato).

**Lavoro (rapporto di) - Medici operanti nelle carceri con convenzione  
- Rapporto di collaborazione - Rapporto di lavoro parasubordi-  
nato - Sussiste - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussiste.**

(Cod. proc. civ., art. 409, comma 1°, n. 3).

*I rapporti di collaborazione continuativa e coordinata fra il Ministero della Giustizia e i medici che operano presso le Case circondariali in virtù di convenzioni e/o accordi di collaborazione e si svolgono su un piano di parità si configurano come rapporti di prestazione d'opera professionale con i connotati del rapporto parasubordinato; con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le delibere di revoca eventualmente assunte dall'amministrazione nei confronti dei predetti medici sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario (1).*

(*Omissis*). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO — Con ricorso proposto il 1° agosto 2005, S. F. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, il M. della G. e ha esposto i seguenti fatti: di avere prestato servizio presso la Casa Circondariale di I. in qualità di medico, fin dal 1996, prima in virtù di una pluralità di convenzioni e, successivamente, in virtù di un accordo di collaborazione sottoscritto il 17 agosto 2004 e ratificato dal P. R. dell'A. P. il 7 settembre 2004; di avere sempre provveduto ad una puntuale esecuzione del servizio, assicurando la propria piena disponibilità; di avere, a causa di una pluralità di situazioni di conflitto e di incomprensioni determinatesi nei rapporti con il Medico Incaricato, subito, da parte di quest'ultima, una serie di segnalazioni e rapporti, dalla stessa inviati alla direzione carceraria; di

(1) La nota segue a p. 439.

avere ricevuto, in data 13 gennaio 2005, da parte della direzione della Casa circondariale di I. la proposta di revoca della collaborazione, contenente la contestazione di una serie di condotte, asseritamente inadempienti, da lui poste in essere; di avere provveduto, in data 24 gennaio 2005, presso gli uffici del Provveditorato regionale, a fornire le proprie giustificazioni; di avere ricevuto, in data 3 febbraio 2005, comunicazione del provvedimento con il quale il P.R.A.P. di Cagliari aveva accolto la proposta presentata dalla C. C., determinandosi alla revoca dell'accordo.

Il ricorrente, variamente argomentando in ordine alla illegittimità del predetto provvedimento in considerazione della genericità di uno degli addebiti, della previa mancata contestazione di un altro addebito e, comunque, della non gravità di ciascuna e del complesso delle contestazioni formulate a suo carico, ha allegato che, a seguito della revoca in questione, avvenuta, peraltro, senza il rispetto del termine di 60 giorni di preavviso stabilito nell'accordo, da un lato, la ASL 7 gli aveva comunicato il proprio recesso dalla Convenzione relativa al servizio TD e, dall'altro, egli aveva perduto la possibilità di essere nominato Medico Incaricato della Casa Circondariale di I. (incarico per il quale ricopriva il primo posto in graduatoria) in luogo della dott. M., allontanata dal servizio.

Ciò premesso, il ricorrente, sostenendo che, in ogni caso, l'Amministrazione Penitenziaria avrebbe potuto, con maggiore rispetto della proporzionalità, applicare nei suoi confronti una sanzione conservativa, ha concluso come in epigrafe.

Il M. della G. si è costituito in giudizio e ha resistito, confermando la legittimità del provvedimento di revoca adottato e domandando il rigetto del ricorso.

All'udienza del 5 aprile 2006 il M. convenuto ha sollevato la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, implicitamente modificando le conclusioni come in epigrafe.

La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa sulle conclusioni sovra trascritte.

**MOTIVI DELLA DECISIONE** — L'eccezione pregiudiziale formulata dalla difesa erariale è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

In conformità a quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe a quella fatta oggetto del presente giudizio, deve, infatti, ritenersi che il rapporto di lavoro instaurato tra il ricorrente e il Ministero convenuto con l'accordo del 17 ago-

sto 2004 si configuri come un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati del rapporto parasubordinato, che presenta cioè i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa e che si svolge su di un piano di parità, nel quale, quindi, l'ente pubblico esercita poteri di natura meramente negoziale e nel quale la delibera di revoca (quale mero atto di recesso dal rapporto contrattuale) si presenta quale atto di gestione di un rapporto di diritto privato sulla cui validità ed efficacia il giudice ordinario può direttamente incidere (così Cass., 16 luglio 2002, n. 10310, nonché in generale sulla questione di giurisdizione, tra le tante, da ultimo, Cass. ord., 21 ottobre 2005, n. 20344).

Le domande proposte dal ricorrente devono, quindi, essere esaminate nel merito e, poiché sono infondate, devono essere rigettate. (*Omissis*)

(1) Note in tema di parasubordinazione.

1. La sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari oggetto della presente nota offre lo spunto per alcune considerazioni sull'istituto della parasubordinazione, che è stato disciplinato dal nostro legislatore in epoca relativamente recente e per di più in termini estremamente sommari ed in una norma di carattere processuale, il nuovo testo dell'art. 409 c.p.c., come modificato dalla l. n. 533 del 1973.

2. Il primo riferimento legislativo all'istituto in questione lo si trova nell'art. 2 della l. n. 241 del 14 luglio 1959 avente ad oggetto "norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori", che prevedeva la delega al governo per l'emanazione di decreti legislativi atti a garantire minimi inderogabili di trattamento economico anche in relazione ai rapporti di lavoro concretantisi in prestazioni d'opera continuativa e coordinata.

Pertanto, per trovare un riferimento specifico a tali apporti bisognava attendere appunto l'emanazione della l. n. 533 del 1973 sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria.

Il nuovo testo dell'art. 409 c.p.c. introdotto dalla legge in questione prevede fra le controversie affidate al giudice del lavoro anche quelle relative ai "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato".

3. Dalla predetta definizione si desume che il rapporto parasubordinato è sostanzialmente un rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano eccezionalmente la disciplina processuale del lavoro subordinato privato e le norme so-

stanziali che fanno riferimento all'art. 409 c.p.c. senza possibilità di interpretazioni espansive (1).

Tali norme sono: a) l'art. 2113 c.c. relativo alle rinunzie e transazioni in ordine ai diritti del prestatore di lavoro; b) l'art. 409 c.p.c. sulla rivalutazione dei crediti di lavoro; c) l'art. 2126 c.c. relativo alle prestazioni di fatto con violazione di legge (2); d) l'art. 808 c.p.c. in materia di arbitrato rituale; e) l'art. 5 della l. n. 533/1973 in tema di arbitrato irrituale.

4. Va altresì precisato che la "parasubordinazione" sussiste in presenza dei seguenti requisiti:

a) la "coordinazione", che sussiste quando si verifica l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale che implichi una connessione funzionale tra l'attività del lavoratore e quella del destinatario della prestazione (3);

b) la "continuità" della prestazione, cioè, una prestazione stabile e non occasionale con un impegno costante e perdurante nel tempo (4);

c) la "personalità" della prestazione, che si ritiene sussista anche quando il collaboratore si avvalga, a sua volta, di eventuali collaboratori o di una organizzazione materiale ma svolga, peraltro, un ruolo preminente.

5. Secondo il prevalente orientamento della dottrina la "ratio" della normativa in questione sarebbe quella di fornire una tutela e prestazioni di lavoro che, sebbene non siano di carattere subordinato, si trovino, tuttavia, in una situazione di soggezione economica (5). Tale orientamento è stato condiviso anche dalla Corte Costituzionale (6).

6. Tutto ciò premesso si ritiene che configurino un rapporto di parasubordinazione:

- i rapporti dei medici convenzionati con enti pubblici (come quello oggetto della sentenza in esame);
- i rapporti dei giudici di pace;
- i rapporti dei componenti delle commissioni tributarie,
- i rapporti di impresa familiare;

(1) Cfr. SANDULLI e SOCI, *Il processo del lavoro*, Milano, 2000, p. 61.

(2) Cfr. Cass., 10 gennaio 1990, n. 14, SANDULLI e SOCI, *op. cit.*, p. 59; *contra* Cass., 25 marzo 1995, n. 3496.

(3) Cass., 5 maggio 1999, n. 4521; Cass., 24 luglio 1998, n. 7288.

(4) Cfr. Cass., 19 aprile 2002, n. 5698; Cass., 5 maggio 1999, n. 4521.

(5) Cfr. SANDULLI e SOCI, *op. cit.*, p. 45; SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro parasubordinato*, Milano, 1979; MONTESANO e VACCARELLA, *Manuale di diritto processuale del lavoro*, Napoli, 1984, p. 19; LEANZA, *Il processo del lavoro*, Milano, 2005, p. 31.

(6) Cfr. Corte cost., sent. n. 33/1976; Corte cost., ord. n. 65/1978; Corte cost., sent. n. 155/1992; Corte cost., sent. n. 76/1981.

- i rapporti con i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che non siano imprenditori;
- i rapporti degli amministratori di enti e società;
- i rapporti di associazione in partecipazione;
- i rapporti con i cultori universitari;
- le prestazioni di lavoro professionale, ivi comprese le attività di consulenza legale, che siano caratterizzati da coordinazione, continuità e personalità (7).

7. Passando ora brevemente al contenuto della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari oggetto della presente nota, va osservato che la stessa ha correttamente inquadrato il rapporto sottoposto al suo esame come un rapporto di parasubordinazione in quanto basato su una convenzione di diritto privato e, come tale, di carattere paritario fra le parti, con la conseguenza che la controversia insorta fra le parti medesime sulla legittimità della revoca della convenzione, è stata correttamente ritenuta rientrante nella giurisdizione del giudice del lavoro, in conformità - del resto - al costante insegnamento della giurisprudenza (8).

CARLO DORE

(7) Cfr. SANDULLI e SOCI, *op. cit.*, p. 62 ss. Per una completa disamina dell'istituto, cfr., oltre alle opere citate, VINCENTI, in AMOROSO-DI CERBO-FOGLIA-MARESCA, in *Diritto del lavoro*, IV, *Il processo*, Milano, 2009, p. 44 ss.; TARZIA, *Manuale del processo del lavoro*, Milano, 1999, p. 10 ss.; LEANZA, *Il processo del lavoro*, cit., p. 30 ss.; ROSELLI, *Il lavoro parasubordinato*, in *Diritto del lavoro e della previdenza sociale e Lavoro privato e pubblico* a cura di Santoro Passarelli, Milano, 1998, p. 41 ss.

(8) Cfr. Cass., 16 luglio 2002, n. 10310; Cass., ord. 21 ottobre 2005, n. 20344, citate nella sentenza.



CARLO DORE

*NOTE IN TEMA DI PARASUBORDINAZIONE*

*(estratto da)*

# **RIVISTA GIURIDICA SARDA**

**2-2011**  
Anno XXVI

Maggio-Agosto – Pubblicazione quadrimestrale

**EDIZIONI AV**